



GENERALI
Assicurazioni Generali



valoreimmobiliare **plan**

**Contratto di assicurazione mista con capitale adeguabile
a premi unici ricorrenti**



Il presente Fascicolo informativo, contenente

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione separata
- Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011

SCHEMA SINTETICA

valoreimmobiliareplan

**Contratto di assicurazione mista con capitale adeguabile
a premi unici ricorrenti**



La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) **Impresa di assicurazione**

Assicurazioni Generali S.p.A. è società capogruppo del Gruppo Generali.

1.b) **Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Patrimonio netto: 14.259,837 milioni di euro di cui 1.556,873 relativi al capitale sociale e 12.702,964 al totale delle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità relativo alla gestione vita: 570,8%.

Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) **Denominazione del contratto**

VALORE IMMOBILIARE PLAN

1.d) **Tipologia del contratto**

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'impresa e si adeguano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi.

1.e) **Durata**

Durata minima: 10 anni Durata massima: 20 anni

È possibile esercitare il diritto di riscatto purché siano state corrisposte almeno le prime tre annualità di premio e l'Assicurato sia in vita.

1.f) **Pagamento dei premi**

Periodicità di pagamento dei premi	Unico ricorrente
Modalità di adeguamento del premio	- Indice ISTAT (crescente in base all'indice ISTAT) - Importo fisso (crescente di un importo fisso) - Nessuna (l'importo di ciascun premio rimane costante)
Premio minimo annuo al netto dei diritti	1.000,00 euro
Rata di premio minima	150,00 euro

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

<i>Obiettivi</i>	<i>Tipologia di investimento</i>	<i>Orizzonte temporale</i>																				
<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Protezione</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Investimento</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Risparmio</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Previdenza</td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	Protezione	<input type="checkbox"/>	Investimento	<input checked="" type="checkbox"/>	Risparmio	<input type="checkbox"/>	Previdenza	<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Basso rischio</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Medio rischio</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Alto rischio</td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	Basso rischio	<input checked="" type="checkbox"/>	Medio rischio	<input type="checkbox"/>	Alto rischio	<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Breve</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Medio</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Lungo</td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	Breve	<input checked="" type="checkbox"/>	Medio	<input checked="" type="checkbox"/>	Lungo
<input type="checkbox"/>	Protezione																					
<input type="checkbox"/>	Investimento																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Risparmio																					
<input type="checkbox"/>	Previdenza																					
<input type="checkbox"/>	Basso rischio																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Medio rischio																					
<input type="checkbox"/>	Alto rischio																					
<input type="checkbox"/>	Breve																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Medio																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Lungo																					

VALORE IMMOBILIARE PLAN è un piano di risparmio caratterizzato da:

- una copertura assicurativa sia in caso di vita sia in caso di decesso;
- un livello di rischio medio.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto contenuto nella sezione E della Nota informativa per l'illustrazione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

VALORE IMMOBILIARE PLAN prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) **Prestazioni in caso di vita**

Capitale

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente.

b) **Prestazioni in caso di decesso**

Capitale

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente.

c) **Opzioni contrattuali**

Opzione da capitale in rendita vitalizia

La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile ai beneficiari designati fino a che l'Assicurato è in vita.

Sulla prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale o in caso di premorienza è riconosciuto un tasso minimo garantito dell'1,5% annuo.

Riscattando il contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore alla somma dei premi versati.

Qualora non siano state corrisposte le prime tre annualità di premio, il contratto si risolve automaticamente con la perdita per il Contraente dei premi pagati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1, 2 e 15 delle Condizioni di assicurazione.

4. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestione separata: GESAV R.E.

Ipotesi adottate:

Premio annuo € 1.500,00
Sesso/età indifferenti
Tasso di rendimento degli attivi 4,0%

Durata 10 anni		Durata 15 anni		Durata 20 anni	
Anno	CPMA	Anno	CPMA	Anno	CPMA
5	10,18%	5	11,29%	5	11,29%
10	3,15%	10	3,72%	10	3,72%
		15	2,48%	15	2,88%
				20	2,19%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione separata GESAV R.E. dalla sua attivazione ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Gestione separata GESAV R.E.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2006	9,79%	7,92%	3,86%	2,00%
2007	8,16%	6,45%	4,41%	1,70%
2008	5,02%	3,52%	4,46%	3,20%
2009	3,82%	2,32%	3,54%	0,75%
2010	4,30%	2,80%	3,35%	1,55%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Assicurazioni Generali S.p.A.
I rappresentanti legali

Dott. Giovanni Perissinotto Dott. Manlio Lostuzzi



Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011

NOTA INFORMATIVA

valoreimmobiliare **plan**

**Contratto di assicurazione mista con capitale adeguabile
a premi unici ricorrenti**



La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1.

Informazioni generali

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A è società capogruppo del Gruppo Generali.

- La sede legale è in Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste (TS) - ITALIA.
- La Direzione per l'Italia è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.
- Recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info@generali.it.
- L'impresa di assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazione a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, ed è iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2.

Prestazioni assicurative e garanzie offerte

VALORE IMMOBILIARE PLAN ha una durata che può essere scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione: essa può essere fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 20 anni.

Il contratto, a fronte del versamento di un piano di premi ricorrenti, prevede le seguenti tipologie di prestazioni principali:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Inoltre, il Contraente può chiedere di convertire la prestazione in caso di vita alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia calcolata sulla testa dell'Assicurato.

Si rinvia agli articoli 1 e 2 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi.

Le prestazioni non possono risultare inferiori ad un importo minimo, "capitale minimo garantito", pari alla somma dei relativi "capitali minimi garantiti", derivanti dal versamento di ciascuna annualità di premio.

Ogni "capitale minimo garantito" è pari al relativo "capitale assicurato" iniziale aumentato del rendimento finanziario, "tasso minimo garantito", del 1,5% annuo, per il periodo intercorrente tra la decorrenza del versamento di ogni annualità di premio e la scadenza o il decesso.

3.

Premi

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare.

Per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione a scadenza, il Contraente deve versare le prime tre annualità di premio; in caso contrario il contratto si risolve automaticamente con la perdita per il Contraente di quanto già corrisposto.

VALORE IMMOBILIARE PLAN prevede la corresponsione dei premi unici ricorrenti pagati annualmente per tutta la durata del contratto e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- per mezzo di pagamento effettuato in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla Società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Il versamento del premio può essere effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la Direzione per l'Italia della Società in Mogliano Veneto - Treviso.

Il Contraente può chiedere di versare il premio annualmente stabilito in più rate.

Si rinvia all'articolo 8 delle Condizioni di assicurazione per l'illustrazione dei meccanismi di adeguamento automatico del premio.

4.

Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

VALORE IMMOBILIARE PLAN prevede l'adeguamento annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata GESAV R.E..

Si rinvia all'articolo 15 delle Condizioni di assicurazione relativo alla Clausola di adeguamento e al Regolamento della Gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

Per l'illustrazione degli effetti dell'adeguamento si rinvia alla sezione D della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto.

La Società consegna al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE

5.

Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Diritti	
di emissione	2,50 euro
di quietanza	2,50 euro

I diritti di quietanza sono applicati alle rate di premio successive a quella di perfezionamento.

Caricamenti		
Cifra fissa	€ 32,00 per ogni annualità di premio	
Costi percentuali	7,5%	per le prime cinque annualità
	5,5%	per le annualità dalla sesta alla decima
	3,5%	successivamente

I costi percentuali sono applicati al premio al netto dei diritti di emissione o quietanza e della cifra fissa.

5.1.2 Costi per riscatto

Nella tabella seguente si riporta la misura percentuale di diminuzione del “capitale assicurato” ridotto per durate residue espresse in anni interi.

Durata residua	Percentuale di diminuzione
1	2,25%
2	4,50%
3	6,75%
4	9,00%
5	11,25%
6	13,50%
7	15,75%
8	18,00%
9	20,25%

Qualora la durata contrattuale sia superiore a 11 anni, la percentuale è pari a 2,25% per ogni anno mancante all'undicesima ricorrenza annua del contratto dalla data di richiesta di riscatto.

Qualora la data di richiesta di riscatto non coincida con una ricorrenza annuale del contratto la percentuale di diminuzione applicata è riproporzionata per la parte di anno mancante alla prima ricorrenza annuale successiva dalla data di richiesta.

In ogni caso la percentuale applicata non può essere inferiore allo 2,25%.

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti sul rendimento della Gestione separata	1,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------

Intervallo di rendimento della Gestione separata	Punti percentuali assoluti di incremento del valore trattenuto
pari o superiore al 6,1% ed inferiore al 6,2%	0,01
pari o superiore al 6,2% ed inferiore al 6,3%	0,02
...	...
Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un centesimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,01 punti percentuali assoluti.	

Intervallo di rendimento della Gestione separata	Punti percentuali assoluti di diminuzione del valore trattenuto
pari o inferiore al 1,49% e superiore al 1,48%	0,01
pari o inferiore al 1,48% e superiore al 1,47%	0,02
...	...
Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un centesimo di punto percentuale, il valore trattenuto diminuisce di 0,01 punti percentuali assoluti. Il valore trattenuto non può essere comunque inferiore a 0,6 punti percentuali assoluti.	
Pari o inferiore al 0,60%	0,90

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 25,17%.

6.

Regime fiscale

Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente, o del beneficiario qualora diverso e può essere soggetto a modifiche in futuro.

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.

Tassazione delle prestazioni assicurate

Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta:

- a) se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni;
- b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:
 - in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,5%, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare dei premi corrisposti dal Contraente relativi alla prestazione in caso di vita.
La Società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.
 - In forma di rendita vitalizia, sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,5%, sulla differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. A fronte della conversione del capitale maturato in rendita vitalizia, prima della conversione si applica l'imposta sostitutiva di cui al precedente punto.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7.

Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'articolo 5 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

8.

Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento premi

Il Contraente può risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.
Avvertenza: l'interruzione del pagamento dei premi produce effetti negativi in capo al Contraente.
Si rinvia all'articolo 9 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

9.

Riscatto e riduzione

VALORE IMMOBILIARE PLAN riconosce un valore di riduzione e di riscatto nel caso in cui il Contraente abbia provveduto al pagamento almeno delle prime tre annualità di premio e l'Assicurato sia in vita.

Si rinvia agli articoli 9 e 11 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto, che tengono conto dei costi di cui al precedente punto 5.1.2., e di riduzione.

In caso di interruzione del pagamento dei premi, è possibile riattivare il contratto: si rinvia all'articolo 10 delle Condizioni di assicurazione per modalità, termini e condizioni economiche.

I valori di riscatto e di riduzione possono essere inferiori ai premi versati.

Il Contraente può chiedere informazioni sul valore di riscatto presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto.

L'ufficio della Società cui chiedere informazioni circa i predetti valori è:

Assicurazioni Generali S.p.A. - Funzione Customer Service
Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.
Fax Verde: 800.961987
e-mail: assistenza_clienti@generali.it

L'evoluzione dei valori di riduzione e di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della presente Nota informativa; i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal contraente sono contenuti nel Progetto personalizzato.

10.

Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione inviando all'Agenzia, presso la quale è stata sottoscritta, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente, per mezzo della medesima Agenzia, gli importi eventualmente già pagati.

11.

Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

Per il recesso dal contratto deve essere inviata all'Agenzia, presso la quale è stato assegnato, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito delle eventuali imposte e delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 5.1.1 della presente Nota informativa, a condizione che siano quantificate nella proposta di assicurazione e in polizza..

12.

Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto è necessario fornire alla Società la documentazione indicata all'Articolo 16 delle Condizioni di assicurazione.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto della documentazione completa.

Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

13.

Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

14.

Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.

15.

Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Assicurazioni Generali S.p.A. - Funzione Customer Service
Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.
Fax Verde: 800.961987
e-mail: assistenza_clienti@generali.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm).

In relazione alle controversie inerenti il presente contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.

Eventuali istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:

GBS SpA, Area Liquidazione, Ufficio Atti Giudiziari

Via Castelfidardo 43/45 - 00198 Roma

Fax 06.44.494.313

e-mail: AttiGiudiziariGBSAreaLiquidazione@GeneraliGroup.com

16.

Informativa in corso di contratto

La Società trasmette, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di assicurazione per l'adeguamento delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale adeguato e della misura di adeguamento.

17.

Conflitto d'interessi

La Società si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi.

a) Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Italy S.p.A., società di gestione del risparmio, interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A.

Il mandato di gestione patrimoniale prevede disposizioni atte ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi; la Società, inoltre, realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla Gestione patrimoniale collegata al contratto, la Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.

La Società si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d) Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.

In ogni caso la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti.

Gli sviluppi delle prestazioni adeguate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b. una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%.

Applicando a tale rendimento il valore trattenuto dalla Società secondo le regole indicate nelle condizioni contrattuali e riassunte in seguito, si individua la misura di adeguamento.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito, rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso minimo garantito 1,5%
- Età dell'Assicurato indifferente
- Durata 15 anni
- Sesso dell'Assicurato indifferente
- Premio annuo costante 2.000,00 euro
- Rateazione del premio annua
- Diritti di emissione 2,50 euro
- Diritti di quietanza 2,50 euro
- Prestazione a scadenza iniziale 1.818,09 euro
- Prestazione caso morte iniziale 1.818,09 euro

Anni trascorsi	Premio ricorrente	Cumulo premi	Cumulo capitali assicurati (*)	Prestazione caso morte (*)	Interruzione del pagamento premi		
					Riscatto (*)	Prestazione ridotta (*)	Prestazione ridotta a scadenza (*)
1	2.000,00	2.000,00		1.845,36			
2	2.000,00	4.000,00		3.718,40			
3	2.000,00	6.000,00		5.619,54			
4	2.000,00	8.000,00		7.549,19			
5	2.000,00	10.000,00		9.507,79			
6	2.000,00	12.000,00		11.535,67			
7	2.000,00	14.000,00		13.593,96			
8	2.000,00	16.000,00		15.683,13			
9	2.000,00	18.000,00		17.803,64			
10	2.000,00	20.000,00		19.955,96			
11	2.000,00	22.000,00		22.180,45			
12	2.000,00	24.000,00		24.438,32			
13	2.000,00	26.000,00		26.730,05			
14	2.000,00	28.000,00		29.056,16			
15	2.000,00	30.000,00	31.417,15	31.417,15			

Prestazione caso vita a scadenza

31.417,15

(*) I valori delle prestazioni devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso minimo contrattualmente garantito, alla scadenza del contratto.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Rendimento finanziario	4,0%
- Valore trattenuto	1,5%
- Tasso minimo garantito	1,5%
- Età dell'Assicurato	indifferente
- Durata	15 anni
- Sesso	indifferente
- Premio annuo costante	2.000,00 euro
- Rateazione del premio	annua
- Diritti di emissione	2,50 euro
- Diritti di quietanza	2,50 euro
- Prestazione a scadenza iniziale	1.818,09 euro
- Prestazione caso morte iniziale	1.818,09 euro

Anni trascorsi	Premio ricorrente	Cumulo dei premi	Cumulo capitali assicurati (*)	Prestazione caso morte (*)	Interruzione del pagamento premi		
					Riscatto (*)	Prestazione Ridotta (*)	Prestazione Ridotta a scadenza (*)
1	2.000,00	2.000,00	1.863,54	1.863,54			
2	2.000,00	4.000,00	3.773,67	3.773,67			
3	2.000,00	6.000,00	5.731,55	5.731,55	4.417,88	5.387,66	7.245,81
4	2.000,00	8.000,00	7.738,39	7.738,39	6.177,31	7.332,12	9.620,38
5	2.000,00	10.000,00	9.795,39	9.795,39	8.091,72	9.354,59	11.974,67
6	2.000,00	12.000,00	11.944,11	11.944,11	10.202,88	11.496,20	14.357,18
7	2.000,00	14.000,00	14.146,54	14.146,54	12.487,15	13.722,15	16.719,10
8	2.000,00	16.000,00	16.404,04	16.404,04	14.952,59	16.034,95	19.060,52
9	2.000,00	18.000,00	18.717,98	18.717,98	17.607,53	18.437,21	21.381,51
10	2.000,00	20.000,00	21.089,76	21.089,76	20.460,63	20.931,59	23.682,17
11	2.000,00	22.000,00	23.561,13	23.561,13	22.858,27	23.384,42	25.812,02
12	2.000,00	24.000,00	26.094,28	26.094,28	25.315,86	25.898,57	27.889,93
13	2.000,00	26.000,00	28.690,76	28.690,76	27.834,88	28.475,58	29.917,16
14	2.000,00	28.000,00	31.352,15	31.352,15	30.416,88	31.117,01	31.894,94
15	2.000,00	30.000,00	34.080,08	34.080,08			

Prestazione caso vita a scadenza	34.080,08
-----------------------------------------	------------------

(*) I valori delle prestazioni devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Assicurazioni Generali S.p.A.
I rappresentanti legali

Dott. Giovanni Perissinotto Dott. Manlio Lostuzzi



Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

*valore*immobiliare *plan*

**Contratto di assicurazione mista con capitale adeguabile
a premi unici ricorrenti**



PARTE I – PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE PRINCIPALE

Art. 1

Prestazioni

VALORE IMMOBILIARE PLAN prevede un piano di versamento di premi unici ricorrenti a fronte di ognuno dei quali corrisponde un “capitale assicurato” iniziale.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., al verificarsi di uno dei seguenti eventi, liquida al Beneficiario:

a) in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale

il “capitale assicurato” complessivo, dato dalla somma dei “capitali assicurati” iniziali, relativi ad ogni versamento di premio effettuato, adeguati fino alla scadenza, secondo quanto previsto nella Clausola di adeguamento (Art. 15).

La prestazione liquidabile alla scadenza non può essere inferiore all'importo ottenuto dalla somma dei “capitali assicurati” iniziali capitalizzati in forma composta, al “tasso minimo garantito”, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza;

b) in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale

il “capitale assicurato” complessivo, dato dalla somma dei “capitali assicurati” iniziali, relativi ad ogni versamento di premio effettuato, adeguati fino alla data di morte, secondo quanto previsto nella Clausola di adeguamento.

La prestazione liquidabile non può risultare inferiore all'importo ottenuto dalla somma dei “capitali assicurati” iniziali capitalizzati in forma composta, al “tasso minimo garantito”, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza di ogni premio versato e la data di decesso.

Il “capitale assicurato” iniziale, il “capitale minimo garantito a scadenza”, relativi al primo premio versato, e il “tasso minimo garantito” sono indicati in polizza. Il “tasso minimo garantito” è pari al 1,5% annuo. Sono riportati anche i tassi di premio relativi alle annualità di premio successive.

Art. 2

Opzione di conversione del capitale assicurato in rendita vitalizia

Il Contraente può chiedere che la liquidazione del capitale alla scadenza da parte della Società avvenga in forma di rendita vitalizia sulla vita dell'Assicurato.

A tal fine la Società fornisce, entro sessanta giorni dalla scadenza contrattuale, le condizioni contrattuali e i coefficienti per le forme di rendita offerte in opzione, in vigore nei tre mesi precedenti la data di scadenza contrattuale.

Il Contraente, presa visione della documentazione contrattuale relativa alle opzioni di rendita, può chiedere la conversione della prestazione mediante richiesta scritta da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 3

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta una rettifica contrattuale.

Art. 4

Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto alla Società o per testamento.

La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti all'Art. 1, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Art. 5

Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o il Contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata di premio:

alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero

alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il versamento della prima rata di premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento, ferme restando le date di scadenza delle rate di premio indicate in polizza.

Art. 6

Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso deve essere inviata all'Agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso l'Agenzia della suddetta lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito delle eventuali imposte.

La Società ha inoltre diritto al recupero delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e in polizza.

Art. 7

Durata del contratto

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto stesso scelta dal Contraente; durata, data di decorrenza e di scadenza sono riportate in polizza.

Per questo contratto la durata minima è pari a 10 anni, quella massima a 20 anni.

PARTE III – PREMI

Art. 8

Piano di versamento dei premi

VALORE IMMOBILIARE PLAN prevede la corresponsione di una successione di premi unici ricorrenti in numero di annualità pari alla durata del contratto, il primo dei quali è versato alla conclusione dello stesso e i successivi in base al piano di versamento previsto fino alla ricorrenza che precede la data di scadenza o alla data di decesso dell'Assicurato, qualora questa avvenga prima di detta scadenza.

Il Contraente indica, all'atto della sottoscrizione della proposta, la modalità per la determinazione delle annualità di premio successive alla prima scegliendo fra:

- *premi crescenti in base all'indice ISTAT* - ciascun premio aumenta, rispetto al precedente, di una percentuale pari alla percentuale di aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, mensilmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, come di seguito individuata.

La percentuale di aumento dell'indice ISTAT da individuarsi per il calcolo è pari al rapporto, diminuito dell'unità, tra l'indice del terzo mese antecedente la scadenza di ciascun premio e quello dello stesso mese dell'anno solare precedente.

Se da un anno solare al successivo l'indice diminuisce, la percentuale è convenzionalmente uguale a zero;

- *premi crescenti* - ciascun premio aumenta, rispetto al precedente, di un importo fisso che corrisponde ad una percentuale prestabilita del premio del primo anno;
- *premi costanti* - ciascun premio rimane costante rispetto al primo.

Il Contraente può scegliere nuovamente la modalità per la determinazione delle annualità di premio successive facendone richiesta scritta almeno trenta giorni prima della ricorrenza annuale del contratto.

Le annualità di premio possono essere corrisposte nella rateazione prescelta dal Contraente. La rateazione scelta dal Contraente è indicato in polizza.

Non sono previste addizionali di frazionamento.

La prima annualità di premio, anche se frazionata in più rate, è dovuta per intero.

L'importo del premio annuo deve essere almeno pari a 1.000,00 euro e inferiore a 10.000,00 euro, al netto dei diritti di emissione.

Il versamento del premio può essere effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la Direzione per l'Italia della Società in Mogliano Veneto - Treviso.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- per mezzo di pagamento effettuato in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla Società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, di assegno, di bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo RID, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto pagamento.

Art. 9

Interruzione del piano di versamento dei premi: riduzione o risoluzione

In caso di mancato pagamento di una rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il suo versamento, e sempreché siano state interamente corrisposte almeno le prime tre annualità di premio, il contratto resta in vigore per il “capitale assicurato” ridotto di seguito definito.

Il “capitale assicurato” ridotto è pari alla somma dei “capitali assicurati”, derivanti dai premi versati, adeguati come previsto dalla Clausola di adeguamento (Art. 15), diminuita di una percentuale di riduzione pari a 0,75% per ogni anno mancante alla scadenza del contratto dalla data di interruzione del piano di versamento dei premi.

Qualora la durata contrattuale sia superiore a 11 anni, la percentuale di riduzione è pari a 0,75% per ogni anno mancante all'undicesima ricorrenza annua del contratto dalla data di interruzione del piano di versamento dei premi.

Nel caso di frazionamento dell'annualità di premio la percentuale di riduzione applicata è riproporzionata per la parte di anno eventualmente mancante al completamento della stessa annualità di premio.

In ogni caso la percentuale di riduzione non può mai essere inferiore a 0,75%.

Il “capitale minimo garantito a scadenza” e la prestazione garantita in caso di morte durante il piano di versamento dei premi (di cui Art. 1) sono ridotti con le medesime modalità.

Il “capitale assicurato” ridotto si adegua, come previsto dalla Clausola di adeguamento (Art. 15), ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data di interruzione del piano di versamento dei premi.

In caso di mancato completamento del versamento delle prime tre annualità di premio, il contratto si risolve e rimane privo di qualsiasi effetto ed i premi corrisposti restano acquisiti alla Società.

A giustificazione del mancato versamento del premio il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né abbia provveduto all'incasso a domicilio, quand'anche ciò sia avvenuto per precedenti premi.

Art. 10

Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione

In caso di interruzione del piano di versamento dei premi, il contratto può essere riattivato entro un anno dalla data del versamento della prima rata di premio non corrisposta.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto - i valori contrattuali delle prestazioni che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.

Qualora però siano trascorsi più di sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo su espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Società.

La riattivazione è possibile solo previa corresponsione di tutti i premi arretrati, con gli interessi calcolati con il tasso di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data stabilita per il versamento di ogni premio arretrato e quella di riattivazione.

Il tasso di riattivazione è definito nella Clausola di adeguamento (Art. 15), con un minimo pari al tasso legale di interesse applicabile alla data della riattivazione o, se inferiore, al tasso minimo garantito.

PARTE IV – VICENDE CONTRATTUALI

Art. 11

Riscatto

VALORE IMMOBILIARE PLAN, su richiesta scritta del Contraente, è riscattabile totalmente o parzialmente purché siano state corrisposte le prime tre annualità di premio e l'Assicurato sia in vita.

L'importo relativo al riscatto totale è pari al "capitale assicurato" ridotto, adeguato fino alla data di richiesta di riscatto con le modalità riportate nella Clausola di adeguamento (Art. 15), diminuito applicando una percentuale di diminuzione pari a 2,25% per ogni anno mancante alla scadenza del contratto dalla data di richiesta del riscatto.

Qualora la durata contrattuale sia superiore a 11 anni, la percentuale di diminuzione è pari a 2,25% per ogni anno mancante all'undicesima ricorrenza annua del contratto dalla data di richiesta di riscatto.

Qualora la data di richiesta del riscatto non coincida con una ricorrenza annuale del contratto la percentuale di diminuzione applicata è riproporzionata per la parte di anno mancante alla prima ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta.

In ogni caso la percentuale di diminuzione applicata non può essere inferiore al 2,25%.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della richiesta.

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del "capitale assicurato" complessivo in vigore.

Nel caso di frazionamento dell'annualità di premio, nel calcolo dell'importo di riscatto parziale non è considerato il "capitale assicurato" relativo all'annualità di premio in corso di pagamento.

La quota della prestazione in vigore riscattabile parzialmente e il "capitale assicurato" complessivo residuo non possono essere inferiori a 1.000,00 euro.

L'operazione di riscatto parziale è esercitabile solo se il contratto non è in riduzione.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per la parte di prestazione non riscattata; tale informazione è comunicata con apposita appendice. Il "capitale assicurato" complessivo residuo continua ad essere adeguato ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nella Clausola di adeguamento.

Art. 12

Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o vincolare le prestazioni. Tali atti diventano efficaci nei confronti della Società solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 13

Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto ed alle sue prestazioni sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 14

Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

PARTE V – ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Art. 15

Clausola di adeguamento

VALORE IMMOBILIARE PLAN prevede l'adeguamento annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata. I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel Regolamento della Gestione separata in Allegato.

Misura di adeguamento

La Società calcola mensilmente il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto. Ad esempio per i contratti stipulati nel mese di agosto, l'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.

La misura annua di adeguamento si ottiene diminuendo il suddetto rendimento di un valore, trattenuto dalla Società, espresso in punti percentuali assoluti e pari a 1,5.

Tale valore trattenuto cresce se il rendimento realizzato dalla Gestione separata è maggiore del 6% e decresce qualora sia inferiore al 1,5% secondo le seguenti regole:

- è incrementato di 0,01 punti percentuali assoluti per ogni intervallo di decimo di punto percentuale superiore al 6%;
- è diminuito di 0,01 punti percentuali assoluti per ogni intervallo di centesimo di punto percentuale inferiore a 1,5%. Il valore trattenuto non può comunque essere inferiore a 0,6 punti percentuali assoluti.

Ad esempio se il rendimento realizzato dalla Gestione separata è pari a 6,53% il valore trattenuto è pari a 1,55 punti percentuali assoluti; se il rendimento realizzato dalla Gestione separata è pari a 1,45% il valore trattenuto è pari a 1,45 punti percentuali assoluti.

In caso di morte dell'Assicurato o di riscatto, la misura di adeguamento si calcola con il rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di decesso o di richiesta di riscatto.

Nel caso di riattivazione il tasso per l'operazione è pari al rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di richiesta di riattivazione stessa.

Adeguamento annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il "capitale assicurato" complessivo in vigore alla ricorrenza annuale precedente è adeguato.

Il "capitale assicurato" complessivo adeguato si ottiene sommando al "capitale assicurato" complessivo in vigore il prodotto tra quest'ultimo e la misura di adeguamento come sopra definita.

A fronte di premi versati successivamente alla ricorrenza annuale precedente, la misura annua di adeguamento si applica, in forma composta, ai relativi "capitali assicurati" iniziali, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del premio versato e la ricorrenza annuale successiva.

Per il calcolo degli importi da liquidare a seguito del decesso dell'Assicurato e di riscatto, in data diversa dalla ricorrenza annuale, la misura annua di adeguamento per la determinazione della prestazione assicurata è applicata per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data rispettivamente di decesso o di richiesta di riscatto.

A fronte di premi versati successivamente alla ricorrenza annuale precedente, la misura annua di adeguamento si applica, in forma composta, ai relativi “capitali assicurati” iniziali, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del premio versato e la data rispettivamente di decesso o di richiesta di riscatto.

PARTE VI – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 16

Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e relativo codice fiscale dell'avente diritto in aggiunta alla polizza originale comprensiva delle eventuali appendici.

Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le Agenzie. I documenti necessari per le richieste di liquidazione sono:

in caso di vita dell'Assicurato

- un certificato di esistenza in vita di quest'ultimo se non coincidente con l'avente diritto;

in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza

- certificato di morte;
- atto notorio dal quale risulti se il Contraente, quando è anche Assicurato, ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato non sia stato impugnato, e l'indicazione degli eredi legittimi;
- l'eventuale copia del testamento pubblicato.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'Agenzia della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento è effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto o presso la Direzione per l'Italia della Società.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile).

ALLEGATO

Regolamento della Gestione separata

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività delle Società, che viene contraddistinta con il nome «GESAV R.E.».
- 2) La « GESAV R.E.» è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il valore degli investimenti gestiti, espresso in euro, non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche relative ai contratti che prevedono una clausola di adeguamento legata al rendimento della «GESAV R.E.».

In particolare, la gestione degli investimenti comprenderà, in misura non inferiore al 20% del valore di iscrizione degli investimenti stessi, attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

- 3) Ogni mese viene calcolato il rendimento medio annuo conseguito nel periodo costituito dai dodici mesi precedenti rapportando il risultato finanziario di competenza di tale periodo al valore medio degli investimenti corrispondenti.

Per risultato finanziario della «GESAV R.E.» si devono intendere i proventi e oneri finanziari di competenza del periodo - compresi gli utili e le perdite di realizzo conseguiti - al lordo delle ritenute fiscali a titolo di acconto e al netto degli oneri specifici degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione dei corrispondenti investimenti nella «GESAV R.E.» e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella « GESAV R.E.», per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio degli investimenti della «GESAV R.E.» si intende la consistenza media annua dei depositi in numerario presso Istituti di Credito, degli investimenti in strumenti finanziari e di ogni altra attività della «GESAV R.E.» in base al loro valore di iscrizione.

- 4) La «GESAV R.E.» è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione, di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24.02.98 n. 58, la quale attesta la rispondenza della « GESAV R.E.» al presente Regolamento.

In particolare sono certificati:

- la corretta valutazione degli investimenti attribuiti alla «GESAV R.E.»;
- il tasso di rendimento medio annuo della «GESAV R.E.» relativo al periodo che decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno, quale descritto al precedente punto 3).;
- l'adeguatezza di ammontare degli investimenti a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base della consistenza delle riserve matematiche.

- 5) La Società si riserva di apportare alla gestione «GESAV R.E.» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione in materia.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011

GLOSSARIO

valoreimmobiliare *plan*

**Contratto di assicurazione mista con capitale adeguabile
a premi unici ricorrenti**



Agli effetti del presente Fascicolo informativo si intendono per:

Annualità assicurativa	La prima annualità assicurativa coincide con il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Annualità di premio	L'importo di premio stabilito dal Contraente in occasione della ricorrenza annuale del contratto, da corrispondere con le modalità di frazionamento prescelte.
Assicurato	La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Condizioni di assicurazione	Il documento che disciplina in via generale il contratto di assicurazione.
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento dei relativi premi.
Data di decorrenza	La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Gestione separata di attivi	Termine con cui è indicata una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Assicurazioni Generali S.p.A., che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
ISVAP	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.
Partecipazione agli utili	Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto.
Polizza	Il documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.
Premio	L'importo che il Contraente corrisponde a Assicurazioni Generali S.p.A.
Proposta di assicurazione	Il documento con il quale il Contraente chiede a Assicurazioni Generali S.p.A. di stipulare un contratto di assicurazione.
Ricorrenza annuale del contratto	L'anniversario della data di decorrenza.
Società	La Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A., impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Tasso minimo garantito	Il rendimento finanziario annuo minimo riconosciuto sulle prestazioni, alla scadenza o a seguito del decesso dell'Assicurato, che Assicurazioni Generali S.p.A. garantisce al Beneficiario al momento della liquidazione.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011